

Publicato il 05/07/2024

N. 02132/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 804 del 2024, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Airò, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
(Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana – Soprintendenza
dei beni culturali ed ambientali di Agrigento), in persona dell'Assessore
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva:

- Del D.D.S. -OMISSIS-notificato in data 10.05.2024, a mezzo del quale l'Amministrazione regionale ha ingiunto alla ricorrente il pagamento dell'indennità di euro 10.310,90 ai sensi dell' art. 167 del D.lgs n. 42/2004, in ragione della realizzazione "di un appartamento sito al quarto, facente parte di un maggiore edificio, in difformità alla licenza di costruzione n. -OMISSIS-";

- della nota n.-OMISSIS-con cui la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha espresso parere favorevole per il rilascio del titolo in sanatoria, nella parte in cui subordina il mantenimento delle opere al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.lgs n. 42/2004, nonché l'allegata perizia con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato la misura del profitto conseguito con le opere abusive e quella del danno arrecato al paesaggio;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone;

- di essere proprietario di un immobile ricadente nella c.d. zona B della Valle dei Templi (ubicato in -OMISSIS- e catastalmente identificato al foglio Fg. -OMISSIS-), realizzato nel 1966 in difformità alla licenza di costruzione, rilasciata con provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
- di avere presentato istanza di condono edilizio, all'esito della quale è stato adottato il provvedimento per cui è causa, di irrogazione dell'indennità ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004.

Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze: Violazione di legge (artt. 2, 3 e 97, Cost.; l. n. 689/1981; art. 3, l. n. 241/1990; art. 5, l.r. n. 17/1994) e vari profili di eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza e difetto di motivazione, contestando l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria in ragione del fatto che l'apposizione del vincolo (v. entrata in vigore della l. n. 431/1985, che ha sottoposto i beni archeologici a tutela paesaggistica) è successiva alla realizzazione dell'immobile (nel 1966). Invoca precedente specifico di questo Tar (v. sentenza n. 11/2023).

Si è costituita l'amministrazione regionale con memoria di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4/7/2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti.

Il ricorso verte sull'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, con riguardo ad un fabbricato edificato dai ricorrenti nel Comune di Agrigento, in difformità alla licenza edilizia rilasciata e ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il ricorso è fondato, come da giurisprudenza costante di questa sezione.

Preliminarmente va osservato che dalla produzione documentale di parte

ricorrente risulta che l'immobile in questione è stato ultimato nel 1966 (cfr. l'istanza di condono di cui all'all. 3 di parte ricorrente); circostanza, quest'ultima, mai espressamente contestata dalla resistente amministrazione.

Al riguardo, si rammenta che la Sezione, in controversie di analogo tenore, ha recentemente dato rilievo a quanto dichiarato in sede di istanza di condono, sempreché non sia stata espressamente contestata la data di edificazione dell'immobile (cfr. TAR Sicilia, sez. II, 22 aprile 2024, n. 1345; TAR Sicilia, sez. II, 21 novembre 2023, n. 3443; TAR Sicilia, sez. II, 28 novembre 2023, n. 3556).

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto: avuto presente che in base all'art. 5, comma 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, nella presente fattispecie non può essere irrogata l'indennità pecuniaria per cui è causa.

Dispone la norma in discorso che "...[i]l nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio".

Alla stregua della citata disposizione non può essere irrogata l'indennità per cui è controversia, essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto nella zona B della Valle dei Templi in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431.

È ormai consolidato, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'apposizione del vincolo paesaggistico, funzionalmente distinto dal

vincolo archeologico, sulla zona B della Valle dei Templi è avvenuta in forza, non già del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, bensì della citata legge n. 431/1985 (cosiddetta “Legge Galasso”) (in termini ex multis, C.G.A. 25 ottobre 2021, n. 918).

Alla luce tali principi discende che, nel caso in esame, all’epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva l’area non era soggetta a vincolo paesaggistico che è perciò sopravvenuto.

Osserva inoltre il Collegio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994 sollevata dal C.G.A. con riferimento al presunto superamento di un limite proprio della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana, ossia di una norma fondamentale di riforma economico-sociale emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza in materia di tutela del paesaggio (violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s, Cost.), atteso che la legge statale invocata quale norma interposta (in particolare, l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004) non disciplina il caso in cui il vincolo paesaggistico sia apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva.

In mancanza di una motivazione adeguatamente argomentata da parte del giudice remittente la Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere “...applicabile l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso edilizio”.

Il Giudice delle leggi, inoltre, ha dichiarato infondata la questione di

legittimità costituzionale riguardante il prospettato effetto di minore deterrenza al fine della prevenzione della lesione al bene paesaggistico della medesima norma regionale rispetto a quello prodotto sul restante territorio nazionale, spiegando che “Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l’abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l’interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l’opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell’indennità, in ragione dell’assenza dell’illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell’opera”.

Ne consegue che, secondo tale ricostruzione ermeneutica, non vige nella Regione Siciliana una disciplina sostanzialmente difforme da quella dettata dalla normativa nazionale di riferimento riguardante il pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004.

Va altresì osservato che il provvedimento di irrogazione della sanzione, pur richiamando il decreto del Presidente della Regione Siciliana 6 agosto 1966, n. 807 (4370), con il quale venne ampliata la zona del territorio comunale di Agrigento soggetta a vincolo di notevole interesse pubblico, non ha chiarito se il fabbricato si trovi all’interno della zona vincolata e non ha contestato che esso, come sostenuto dalla ricorrente, ricada invece nella zona B del cosiddetto Decreto Gui-Mancini (decreto ministeriale 16 maggio 1968), che impose il vincolo archeologico e

delimitò la Valle dei Templi, definendo e suddividendo l'area vincolata in cinque zone, dalla A alla E, per ciascuna delle quali furono dettate specifiche prescrizioni. Con specifico riguardo al D.P.R.S. sopra citato, si rammenta come il giudice di appello, seppure in sede consultiva, abbia recentemente affermato che è onere dell'Amministrazione esplicitare nel provvedimento impugnato «il momento, le modalità e le ragioni di assoggettamento dell'area al vincolo in argomento, indicando espressamente, e rendendo disponibile, oltre al decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4370 del 6 agosto 1966, la planimetria allo stesso allegata, con l'attestazione della loro affissione all'albo pretorio e del deposito presso gli uffici del Comune di Agrigento [...], nonché della mancanza di atti che, medio tempore, abbiano potuto incidere sull'efficacia, esistenza ed estensione del vincolo stesso» (C.G.A.R.S., sez. riun., parere 15 maggio 2023, n. 271).

Tanto premesso, alla luce delle incontestate risultanze documentali in atti, il Collegio ritiene raggiunta la prova del completamento del fabbricato in epoca antecedente all'apposizione del vincolo paesaggistico sull'area ove esso ricade, ed essendo pacifica la necessità della preesistenza del ridetto vincolo rispetto all'epoca di realizzazione del manufatto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Tenuto conto dei peculiari profili della controversia e del dibattito giurisprudenziale solo di recente sopito dall'intervento della Corte Costituzionale, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla, per l'effetto, gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

Elena Farhat, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

